



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

**Prot. n. 0047350 del 14/06/2017**

**Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Sicilia", del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 238 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato

Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità procedurali per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, con particolare riguardo alla relativa modulistica, nonché alle modalità e tempistiche di trasmissione delle stesse domande, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della citata Legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOC "Sicilia";

VISTO il DM 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC ;

VISTO il provvedimento ministeriale 13 ottobre 2015 pubblicato sul citato sito internet del Ministero, concernenti la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare della DOC "Sicilia" e del relativo documento unico riepilogativo, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta.

VISTA la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Sicilia, con sede in Palermo, per il tramite della Regione Sicilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Sicilia" e la modifica, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M.7 novembre 2012;

VISTO il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata proposta di modifica;

ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *septies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato DM 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del Decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
- la citata proposta di modifica del disciplinare, ai sensi dell'art. 8 del citato DM 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 2016;

- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO altresì necessario, ai fini della predetta pubblicazione e dell'inoltro alla Commissione UE, unificare la proposta di modifica del disciplinare in questione con la precedente proposta di modifica, di cui al richiamato provvedimento ministeriale 13 ottobre 2015, per conseguire la semplificazione degli adempimenti dei produttori e degli enti interessati in relazione al successivo procedimento amministrativo;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all'esame della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Sicilia" e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Sicilia" e del relativo documento unico riepilogativo aggiornato, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'articolo 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## **DISPONE**

ai sensi dell'articolo 9 del DM 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Sicilia, così come consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il DM. 7 marzo 2014 richiamati in premessa, unificata con la proposta di modifica dello stesso disciplinare di provvedimento ministeriale 13 ottobre 2015 richiamato in premessa, nonché del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato;

2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della DOC in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009

**IL DIRIGENTE**

**Luigi Polizzi**

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

### A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Sicilia”, unificata con la proposta di modifica di cui al Provvedimento ministeriale del 13 ottobre 2015.

*(NB: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)*

#### Articolo 1 Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni aggiuntive:

- Bianco, anche ~~nella tipologia~~ vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva;
- Rosso, anche ~~nelle tipologie~~ vendemmia tardiva, passito e riserva;
- Rosato;
- Spumante bianco, ottenuto con metodo classico e charmat;
- Spumante rosato o rosé, ottenuto con metodo classico e charmat;  
con ~~la menzione~~ specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei loro relativi sinonimi:
- Inzolia anche vendemmia tardiva, superiore e riserva;
- Grillo anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante ;
- Chardonnay anche vendemmia tardiva, passito, superiore riserva e spumante;
- Catarratto anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante ;
- Carricante anche spumante;
- Grecanico anche vendemmia tardiva, superiore ,riserva e spumante;
- Fiano anche riserva;
- Damaschino;
- Viogner anche riserva;
- Muller thurgau;
- Sauvignon anche riserva;
- Pinot grigio anche spumante;
- Nero d’Avola anche rosato, vendemmia tardiva, passito, riserva e spumante;
- Perricone anche rosato e vendemmia tardiva;
- Nerello cappuccio;
- Frappato anche rosato e spumante;
- Nerello mascalese anche rosato e spumante;
- Cabernet franc anche rosato;
- Merlot anche rosato e riserva;
- Cabernet sauvignon anche rosato e riserva;
- Syrah anche rosato , riserva, vendemmia tardiva, passito;
- Pinot nero anche rosato,riserva e spumante;
- Nocera;
- Mondeuse;
- Carignano;
- Alicante;
- Moscato bianco anche vendemmia tardiva, passito e spumante;

- ~~– Vermentino;~~
- ~~– Zibibbo anche spumante;~~
- ~~– Petit Verdot anche riserva;~~
- ~~– Sangiovese anche rosato~~

~~–~~  
~~–2. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, con l’esclusione dei vitigni aromatici.~~

~~–~~  
~~con la menzione di due dei seguenti vitigni:~~

~~a) bivarietal bianchi~~

- ~~– Catarratto Chardonnay;~~
- ~~– Catarratto Grillo;~~
- ~~– Catarratto Inzolia;~~
- ~~– Catarratto Viogner;~~
- ~~– Catarratto Fiano;~~
- ~~– Grecanico Inzolia;~~
- ~~– Grecanico Chardonnay;~~
- ~~– Grecanico Viogner;~~
- ~~– Grecanico Fiano;~~
- ~~– Carricante Chardonnay;~~
- ~~– Carricante Catarratto;~~
- ~~– Carricante Grecanico;~~
- ~~– Grillo Grecanico;~~
- ~~– Grillo Viogner;~~
- ~~– Grillo Sauvignon;~~
- ~~– Grillo Chardonnay;~~
- ~~– Inzolia Chardonnay;~~
- ~~– Inzolia Viogner;~~
- ~~– Inzolia Grillo;~~
- ~~– Inzolia Sauvignon;~~

~~b) bivarietal rossi~~

- ~~– Carignano Alicante;~~
- ~~– Nero d’Avola Merlot;~~
- ~~– Nero d’Avola Perricone;~~
- ~~– Nero d’Avola Cabernet sauvignon;~~
- ~~– Nero d’Avola Syrah;~~
- ~~– Nero d’Avola Cabernet franc;~~
- ~~– Nero d’Avola Pinot nero;~~
- ~~– Nero d’Avola Nerello cappuccio;~~
- ~~–~~
- ~~– Nero d’Avola Frappato;~~
- ~~– Nero d’Avola Nerello mascalese;~~
- ~~– Nerello mascalese Merlot;~~
- ~~– Nerello mascalese Nerello cappuccio;~~
- ~~– Syrah Merlot;~~
- ~~– Syrah Cabernet sauvignon;~~
- ~~– Syrah Alicante;~~
- ~~– Syrah Carignano;~~

- ~~— Merlot — Cabernet sauvignon;~~
- ~~— Merlot — Syrah;~~
- ~~— Frappato — Syrah;~~
- ~~— Frappato — Cabernet sauvignon;~~
- ~~— Perricone — Nerello mascalese.~~
- ~~—~~

## Articolo 2 Base ampelografia

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

*bianco, anche ~~nella tipologia~~ passito, ~~v~~Vendemmia tardiva, superiore e riserva:*

- Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, e Chardonnay da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

*rosso, anche ~~nella tipologie~~ Vvendemmia tardiva, passito e riserva:*

- Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese ~~e~~ Perricone e Syrah, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

*rosato:*

- Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese ~~e~~ Perricone e Syrah, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

*Spumante bianco:*

- Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

*Spumante rosato:*

- Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato

con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

- Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller T~~h~~urgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Moscato bianco, Vermentino, Zibibbo, Nero d'Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero, Nocera, Mondeuse, Carignano e ~~Alicante~~, Petit Verdot e Sangiovese: almeno l'85% del corrispondente vitigno;
- possono concorrere, per un massimo del 15%, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, ~~con l'indicazione delle menzioni di due vitigni di cui all'art. 1, nel rispetto della specifica normativa comunitaria~~. La denominazione di origine controllata "Sicilia" con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'articolo 1, comma 1, con l'esclusione dei vitigni aromatici, è consentita a condizione che:
  - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
  - l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
  - il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

### Articolo 3 Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

### Articolo 4 Norme per la viticoltura

~~1.1.~~ Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.  
~~1.2.~~ I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

~~2.3~~ Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200.

~~3.4~~ È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

~~4.5~~ La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

tipologie	Produzione massima (t)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo (% vol)
Bianco <u>anche riserva</u>	13	11,5
<u>Bianco superiore</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
Bianco vendemmia tardiva	8	<u>13</u> <del>15</del>
<u>Bianco passito</u>	<u>8</u>	<u>14</u>
Rosso, anche riserva	12	12
Rosso vendemmia tardiva	8	<u>13</u> <del>15</del>

Rosato	12	12
Spumante bianco	13	<u>10</u> <del>10,5</del>
Spumante rosato	12	<u>10</u> <del>10,5</del>
Inzolia <u>anche riserva</u>	13	11,5
<u>Inzolia vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Inzolia superiore</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
Grillo <u>anche riserva</u>	<del>13</del> <u>14</u>	11,5
<u>Grillo vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Grillo passito</u>	<u>8</u>	<u>14</u>
<u>Grillo superiore</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
<u>Grillo spumante</u>	<del>13</del> <u>14</u>	<u>10,5</u>
Chardonnay <u>anche riserva</u>	13	11,5
<u>Chardonnay vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Chardonnay passito</u>	<u>8</u>	<u>14</u>
<u>Chardonnay superiore</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
<u>Chardonnay spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Catarratto <u>anche riserva</u>	13	11,5
<u>Catarratto vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Catarratto passito</u>	<u>8</u>	<u>14</u>
<u>Catarratto superiore</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
<u>Catarratto spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Carricante	13	11,5
<u>Carricante spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Grecanico <u>anche riserva</u>	13	11,5
<u>Grecanico superiore</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
<u>Grecanico vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Grecanico spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Fiano <u>anche riserva</u>	13	11,5
Damaschino	13	11,5
Viogner <u>anche riserva</u>	13	11,5
Muller Thurgau	13	11,5
Sauvignon <u>anche riserva</u>	13	11,5
Pinot grigio	13	11,5
<u>Pinot grigio spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
<u>Moscato bianco</u>	<u>13</u>	<u>11,5</u>
<u>Moscato bianco spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
<u>Moscato bianco vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Moscato bianco passito</u>	<u>8</u>	<u>14</u>
<u>Vermentino</u>	<u>13</u>	<u>11,5</u>
Zibibbo	<u>13</u>	<u>11,5</u>
<u>Zibibbo spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Nero d'Avola <u>anche rosato e riserva</u>	<del>12</del> <u>14</u>	12
<u>Nero d'Avola vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Nero d'Avola passito</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
<u>Nero d'Avola spumante</u>	<del>13</del> <u>14</u>	<u>10</u>

Perricone <u>anche rosato</u>	12	12
Perricone <u>vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
Nerello Cappuccio	12	12
Frappato <u>anche rosato</u>	12	12
Frappato <u>spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Nerello Mascalese <u>anche rosato</u>	12	12
Nerello Mascalese <u>spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Cabernet franc <u>anche rosato</u>	12	12
Merlot <u>anche rosato e riserva</u>	12	12
Cabernet sauvignon <u>anche rosato e riserva</u>	12	12
Syrah <u>anche rosato e riserva</u>	12	12
Syrah <u>vendemmia tardiva</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
Syrah <u>passito</u>	<u>8</u>	<u>13</u>
Pinot nero <u>anche rosato e riserva</u>	12	12
Pinot nero <u>spumante</u>	<u>13</u>	<u>10</u>
Nocera	12	12
Mondeuse	12	12
Carignano	12	12
Alicante	12	12
Petit Verdot <u>anche riserva</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
Sangiovese <u>anche rosato</u>	<u>12</u>	<u>12</u>

“Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco», «rosso», «spumante» e «rosato» si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.”

6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

7. La Regione Sicilia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, può stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

8. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente organismo di controllo.

9. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, può ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata;

10. La Regione Sicilia, su richiesta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero.

Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze

di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.  
Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti 14 e 15. La regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al competente organismo di controllo.

511. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Sicilia” solo a partire dal terzo anno dall’impianto.

## **Articolo 5** **Norme per la vinificazione**

1. ~~1.~~ Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, laddove previsto, e l’imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli.

Tuttavia, in conformità all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo ~~10, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 61/2010~~ 35 comma 3 lettera c) della Legge n.238 del 12 dicembre 2016

~~2. L’elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il metodo charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo solo per le tipologie Bianco e Rosato o Rosè.~~

~~3. La tipologia vendemmia tardiva deve provenire da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da raggiungere un titolo alcolometrico naturale minimo del 15,00% vol. Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.~~

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti coltivati nella Regione Sicilia, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla vigente normativa.

6. È ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d’origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell’invecchiamento.

~~7.1.~~ La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

tipologie	Resa uva/vino %	Produzione massima di vino (hl/ha)
Bianco <u>anche riserva</u>	<b>70</b>	91

Bianco vendemmia tardiva	60	48
Bianco passito	50	40
Bianco superiore	70	70
Rosso, anche riserva	70	84
Rosso vendemmia tardiva	60	48
<u>Rosso passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
Rosato	70	84
Spumante bianco	70	91
Spumante rosato	70	84
Inzolia <u>anche riserva</u>	70	91
<u>Inzolia vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Inzolia superiore</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
<u>Grillo anche riserva</u>	70	<del>91</del> <u>98</u>
<u>Grillo vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Grillo passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
<u>Grillo superiore</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
<u>Grillo spumante</u>	<u>70</u>	<del>91</del> <u>98</u>
<u>Chardonnay anche riserva</u>	70	91
<u>Chardonnay vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Chardonnay passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
<u>Chardonnay superiore</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
<u>Chardonnay spumante</u>	<u>70</u>	<u>91</u>
<u>Catarratto anche riserva</u>	70	91
<u>Catarratto vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Catarratto passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
<u>Catarratto superiore</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
<u>Catarratto spumante</u>	<u>70</u>	<u>91</u>
Carricante	70	91
<u>Carricante spumante</u>	<u>70</u>	<u>91</u>
<u>Grecanico anche riserva</u>	70	91
<u>Grecanico vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Grecanico superiore</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
<u>Grecanico spumante</u>	<u>70</u>	<u>91</u>
<u>Fiano anche riserva</u>	70	91
Damaschino	70	91
<u>Vioigner anche riserva</u>	70	91
Muller Thurgau	70	91
<u>Sauvignon anche riserva</u>	70	91
Pinot grigio	70	91
<u>Pinot grigio spumante</u>	<u>70</u>	<u>91</u>
<u>Moscato bianco</u>	<u>75</u>	<u>97,5</u>
<u>Moscato bianco spumante</u>	<u>75</u>	<u>97,5</u>
<u>Moscato bianco vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Moscato passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>

<u>Vermentino</u>	<u>70</u>	<u>91</u>
<u>Zibibbo</u>	<u>75</u>	<u>97,5</u>
<u>Zibibbo spumante</u>	<u>75</u>	<u>97,5</u>
<u>Nero d'Avola anche rosato</u>	70	<u>84 98</u>
<u>Nero d'Avola vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Nero d'Avola riserva</u>	<u>70</u>	<u>84 98</u>
<u>Nero d'Avola passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
<u>Nero d'Avola spumante</u>	<u>70</u>	<u>84 98</u>
<u>Perricone anche rosato</u>	70	84
<u>Perricone vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Nerello Cappuccio</u>	70	84
<u>Frappato anche rosato</u>	70	84
<u>Frappato spumante</u>	<u>70</u>	91
<u>Nerello Mascalese anche rosato</u>	70	84
<u>Nerello Mascalese spumante</u>	<u>70</u>	91
<u>Cabernet franc anche rosato</u>	70	84
<u>Merlot anche rosato e riserva</u>	70	84
<u>Cabernet sauvignon anche rosato e riserva</u>	70	84
<u>Syrah anche rosato e riserva</u>	70	84
<u>Syrah vendemmia tardiva</u>	<u>60</u>	<u>48</u>
<u>Syrah passito</u>	<u>50</u>	<u>40</u>
<u>Pinot nero anche rosato, riserva</u>	70	84
<u>Pinot nero spumante</u>	70	91
<u>Nocera</u>	70	84
<u>Mondeuse</u>	70	84
<u>Carignano</u>	70	84
<u>Alicante</u>	70	84
<u>Petit Verdot anche riserva</u>	<u>70</u>	<u>84</u>
<u>Sangiovese anche rosato</u>	<u>70</u>	<u>84</u>

7-2-8. Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva ed il passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

7-39. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

10. Per le tipologie Moscato bianco e Zibibbo anche spumante, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

11. Per le tipologie bianco e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva in vino è riferita alla resa delle singole varietà che compongono la partita.

12. Per le tipologie passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

13. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" seguiti dalla menzione riserva il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

14. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento, prima della vendemmia può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino certificabile con la denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente organismo di controllo.
15. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all’articolo 4, punto 10, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto.
16. La regione Sicilia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e dei vini di cui la precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata.
17. Per la tipologia rosato anche varietale è consentito la riclassificazione a rosso anche varietale, fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime alla produzione e al consumo previste per ogni singola tipologia.

~~8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni. Il periodo di invecchiamento per il vino di cui sopra, decorre dal 1 novembre successivo all’anno di produzione delle uve.~~

## **Articolo 6**

### **Caratteristiche al consumo**

1-1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

#### Bbianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 17,00~~16,0~~ g/l.

#### Bbianco vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13~~15~~,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

#### Bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

#### Bianco riserva

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;

odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;  
odore: gradevole, fine;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Rosso riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: intenso, fruttato;  
sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, armonico, corposo;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Rosso vendemmia tardiva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: ~~dal dolce al secco~~ dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno l'11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Rosso Passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 % vol. di cui almeno l'12,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 32,00

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: ~~19~~18,0 g/l.

#### Spumante bianco:

spuma: fine, persistente;  
colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: fresco, armonico, da ~~extrabrut a dolce~~ brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: ~~10~~11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

#### Spumante Bianco metodo classico:

spuma: fine e persistente;  
colore: paglierino più o meno intenso;  
profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;  
sapore: sapido, buona struttura, fresco, armonico, da brut nature a extra dry;  
titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 5,50 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

#### Spumante Rosato:

spuma: fine, persistente;  
colore: rosato più o meno intenso;  
odore: caratteristico, delicato;  
sapore: fresco, armonico, da ~~extrabrut a demisee~~ brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: ~~10~~11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

#### Spumante Rosato o Rosè metodo classico:

spuma: fine e persistente  
colore: rosa più o meno intenso  
profumo: bouquet fine, gentile, ampio  
sapore: sapido, di buona struttura e fresco, da brut nature a extra dry  
titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00 % vol  
acidità totale minima: 5 g/l  
estratto non riduttore minimo: 15g/l

#### Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: delicato, gradevole;  
sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abbeccato, sapido, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

#### Inzolia vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l'11,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

#### Inzolia superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;

sapore: asciutto, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Inzolia riserva:

al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Grillo:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;  
odore: elegante, fine;  
sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, armonico, pieno, sapido;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Grillo vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l'11,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Grillo passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolto;;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Grillo Superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

Grillo riserva:

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19 g/l

Grillo Spumante:

spuma: fine, persistente;  
colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

**Chardonnay:**

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: intenso, caratteristico, fruttato;  
sapore: dal secco all'abbotocato, gradevole;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Chardonnay vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l'11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Chardonnay passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Chardonnay superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo-19 g/l

Chardonnay riserva:

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abbotocato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,00g/l.

Chardonnay spumante:

spuma: fine, persistente;  
colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

**Catarratto:**

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Catarratto vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l'11,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Catarratto passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolto;;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 26 g/l

Catarratto superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Catarratto riserva

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Catarratto spumante :

spuma: fine, persistente;  
colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Carricante:

colore: giallo paglierino;  
odore: caratteristico, talvolta con lieve sentore floreale;  
sapore: dal secco all'abboccato, fresco, di media struttura;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Carricante spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

#### Grecanico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: ~~aseiutto~~ dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

#### Grecanico vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l'11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 20 g/l

#### Grecanico superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante;  
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 17 g/l

#### Grecanico riserva:

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

#### Grecanico spumante :

spuma: fine, persistente;  
colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

#### Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

#### Fiano riserva:

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abbotocato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,00g/l

Damaschino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: ~~aseiutto~~ dal secco all'abbotocato, armonico, pieno, intenso;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Viogner:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: dal secco all'abbotocato, armonico, pieno, intenso;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Viogner riserva:

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abbotocato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,00g/l.

Muller Thurgau:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;  
odore: caratteristico, aromatico, fruttato;  
sapore:., armonico, dal secco all'abbotocato;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;  
odore: caratteristico, fresco;  
sapore: fresco, di medio corpo, ~~aseiutto~~ dal secco all'abbotocato;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Sauvignon riserva:

colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;  
odore: intenso, elegante, persistente;  
sapore: dal secco all'abbotocato, equilibrato, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 20,00g/l.

Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: fine, elegante, fruttato;  
sapore: dal secco all'abboccato, gradevole, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot Grigio spumante:

spuma: fine, persistente;  
colore: giallo paglierino più o meno intenso;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato Bianco:

colore: da giallo verdolino a giallo paglierino;  
odore: aromatico, elegante fruttato;  
sapore: dal secco all'abboccato, pieno, gradevole armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Moscato Bianco vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: aromatico caratteristico, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l'11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Moscato Bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dolce, tipico armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Moscato Bianco spumante:

spuma: fine, persistente;  
colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: dolce, armonico, gradevole;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol. di cui almeno 6% vol effettivo

acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Vermentino:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;  
odore: aromatico, elegante fruttato;  
sapore: pieno, gradevole armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Zibibbo:

colore: dal giallo verdolino al giallo;  
odore: aromatico, elegante fruttato;  
sapore: dal secco all'abboccato, pieno, gradevole armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Zibibbo spumante:

spuma: fine, persistente;  
colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;  
odore: caratteristico, fine;  
sapore: dolce, fresco, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol. di cui almeno 6% effettivo;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Nero d'Avola:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;  
odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;  
sapore: dal secco all'abboccato, corposo, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: ~~24~~22 g/l.

Nero d'Avola rosato:

colore: rosa più o meno intenso,  
odore: delicato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19 g/l

Nero d'Avola vendemmia tardiva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol  
di cui almeno l'11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Nero d' Avola Riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco all'abboccato, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Nero d' Avola passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l'11,00% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.

Nero d' Avola spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: dal giallo paglierino al rosa, più o meno intensi;

odore: caratteristico, fine, fruttato;

sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Perricone:

colore: rosso rubino intenso;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Perricone rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Perricone vendemmia tardiva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol

di cui almeno l'11,00% vol svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Nerello Cappuccio:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: di medio corpo, armonico, dal secco all'abboccato;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Frappato:

colore: rosso rubino;  
odore: delicato, caratteristico, floreale;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Frappato rosato:

colore: rosa più o meno intenso,  
odore: delicato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Frappato spumante :

spuma: fine, persistente;  
colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;  
odore: caratteristico, fine, fruttato;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Nerello Mascalese:

colore: rosso rubino tenue;  
odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, fresco;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Nerello Mascalese rosato:

colore: rosa più o meno intenso,  
odore: delicato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Nerello Mascalese spumante:

spuma: fine, persistente;  
colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;  
odore: caratteristico, fine, fruttato;  
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: intenso, fruttato, con note vegetali;

sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Cabernet Franc rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, fruttato;

sapore: dal secco all'abboccato, caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Merlot rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Merlot riserva :

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, caratteristico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Cabernet Sauvignon rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

odore: delicato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Cabernet Sauvignon riserva:  
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: intenso, fruttato;  
sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, armonico, corposo;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Syrah:  
colore: rosso rubino intenso;  
odore: caratteristico, fruttato;  
sapore: dal secco all'abboccato, intenso, armonico e gradevolmente tannico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Syrah rosato:  
colore: rosa più o meno intenso,  
odore: delicato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 19g/l

Syrah vendemmia tardiva:  
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol  
di cui almeno l'11,00% vol svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 26 g/l

Syrah riserva:  
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: intenso, fruttato;  
sapore: ~~asciutto~~ dal secco all'abboccato, armonico, corposo;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Syrah passito:  
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;  
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l'11,00% vol. svolto;  
acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.

Pinot Nero:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;

odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Pinot Nero Riserva :

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, elegante, fruttato, talvolta speziato;

sapore: dal secco all'abboccato, caratteristico, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Pinot Nero rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Pinot Nero spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;

odore: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

Nocera:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Mondeuse:

colore: rosso più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Carignano:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Alicante:

colore: rosso rubino più o meno intenso;  
odore: delicato, fruttato, caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Petit Verdot:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei ,  
odore:intenso caratteristico;  
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, piacevolmente tannico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/ l;  
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Petit Verdot Riserva :

colore: rosso rubino intenso anche tendente al granato con l'invecchiamento  
odore: intenso, caratteristico;  
sapore : dal secco all'abboccato, corposo, piacevolmente tannico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;  
acidita' totale minima: 4,0 g/ l;  
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;  
odore: delicato, caratteristico, fine;  
sapore: dal secco all'abboccato,armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Sangiovese rosato:

colore: rosa più o meno intenso,  
odore: delicato, caratteristico;  
sapore:-dal secco all'abboccato, fresco, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo:17 g/l.

1-2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietalì e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

23. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

~~3-4. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.~~

## **Articolo 7**

### **Etichettatura e presentazione**

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. ~~6, comma 8, del DLgs n. 61/2010~~ 31 comma 10 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.

3. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini "Sicilia" Zibibbo e "Sicilia" Zibibbo spumante è vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno "Zibibbo".

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

~~54.~~ La denominazione "Sicilia" può essere utilizzata quale unità geografica più grande per i vini DOP della Regione Siciliana, purché l'utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.

## **Articolo 8**

### **Confezionamento**

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", a esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito, vigna e spumante, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involuero di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a ~~5~~ 6 litri.

3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.

## **Articolo 9**

### **Legame con l'ambiente geografico**

#### **A) Informazioni sulla zona geografica**

##### **1) Fattori naturali rilevanti per il legame**

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.

La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare.

Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:

- ♣ Complesso clastico di deposizione continentale;
- ♣ Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
- ♣ Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;

- ▲ Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;
- ▲ Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;
- ▲ Complesso conglomeratico-arenaceo;
- ▲ Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componenti arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;
- ▲ Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;
- ▲ Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).

Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:

1. Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di 400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.
2. Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria, infatti il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello più asciutto.
3. Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima intorno a 25° C.
4. Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.

## **2) Fattori umani rilevanti per il legame**

La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.

Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe carenate, che costituivano i "servizi" normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto 2001).

Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Greco, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla produzione vinaria.

Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.

Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel territorio.

Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.

Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno "Zebib" (oggi

Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).

La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua "Historiae de la table".

Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo "De rebus Siculis", cita come zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci, nel suo celebre "Naturali vinorum historia", cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.

Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticoltura visse un periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo "Giornale di viaggio" del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse aprì uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra; Anche Benjamin Ingham aprì diversi stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.

Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da allora in poi fu denominato "Garibaldi dolce".

Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrusse gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.

E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si associa la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e Sauvignon. Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.

Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico, ma soprattutto perchè conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei. L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- *base ampelografica dei vigneti*: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata;

- *le forme di allevamento, i sistemi d'impianto e i sistemi di potatura* che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

- *le pratiche relative all'elaborazione dei vini*, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest'ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest'ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative all'appassimento delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

***B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.***

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

***C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).***

L'orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad un ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC "Sicilia". Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Sicilia", le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'articolo 6 del disciplinare.

## **Articolo 10**

### **Riferimenti alla struttura di controllo**

Istituto Regionale [del Vino](#) e [dell'Olio](#)  
Viale della Libertà n° 66  
90143 - Palermo  
Telefono 091 6278111  
Fax 091 347870;  
e-mail [irvv@vitevino.it](mailto:irvv@vitevino.it)  
[irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it](mailto:irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it)

L'Istituto Regionale ~~della Vite e~~ del Vino [e dell'Olio](#) è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo ~~13 del decreto legislativo n. 61/2010~~ [64 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016](#), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera

filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

### **Allegato 1- Varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia**

1	Aglianico N.
2	Albanello B.
3	Alicante N.
4	Alicante Bouschet N.
5	Ancellotta N.
6	Ansonica B.
7	Barbera N.
8	Cabernet Franc N.
9	Cabernet Sauvignon N.
10	Calabrese N. o Nero d'Avola
11	Carignano N.
12	Carricante B.
13	Catanese Nero N.
14	Catarratto Bianco Comune B.
15	Catarratto Bianco Lucido B.
16	Chardonnay B.
17	Chenin B.
18	Ciliegiolo N.
19	Corinto Nero N.
20	Damaschino B.
21	Fiano B.
22	Frappato N.
23	Gaglioppo N.
24	Glera (ex Prosecco) B.
25	Grecanico dorato B.
26	Grillo B.
27	Malbech N.
28	Malvasia Bianca B.

29	Malvasia di Lipari B.
30	Manzoni Bianco B.
31	Merlot N.
32	Minnella Bianca B.
33	Mondeuse N.
34	Montepulciano N.
35	Montonico Bianco B.
36	Moscato Bianco B.
37	Moscato Giallo B.
38	Moscato Rosa rs.
39	Muller Thurgau B.
40	Nerello Cappuccio N.
41	Nerello Mascalese N.
42	Nocera N.
43	Perricone N.
44	Petit Manseng B.
45	Petit Verdot N.
46	Pinot Nero N.
47	Pinot Grigio G.
48	Pinot Bianco B.
49	Riesling B.
50	Sangiovese N.
51	Sauvignon B.
52	Semillon B.
53	Syrah N.
54	Tannat N.
55	Tempranillo N.
56	Traminer Aromatico Rs.
57	Trebbiano Toscano B.
58	Vermentino B.
59	Vernaccia di S.Gimignano B.
60	Viognier B.
61	Zibibbo B.

**B) Documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Sicilia", aggiornato con le modifiche di cui all'allegato A e relative motivazioni – Fascicolo tecnico PDO -IT- A0801**

**Denominazione e tipo** (indicazione obbligatoria)

Nome/i da registrare	Sicilia
Tipo di Indicazione geografica	DOP (Denominazione di Origine Protetta)
Lingua	Italiano

**Categoria di prodotti viticoli** (indicazione obbligatoria)

Vino (1) Vino spumante (4) Vino spumante di qualità (5) Vino spumante di qualità del tipo aromatico (6) Vino ottenuto da uve appassite(15) Vino da uve Stramature (16)
---

**Descrizione di vini** (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Bianco superiore, Inzolia superiore, Grillo superiore, Chardonnay superiore, Catarratto superiore, Grecanico superiore, Muller Thurgau, Sauvignon, Sauvignon riserva, Moscato Bianco, Vermentino.
Breve descrizione testuale	colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi dorati o eventuali riflessi verdolini; odore: fine, elegante, delicato, intenso, caratteristico, fruttato, aromatico, persistente; sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico, asciutto, armonico, pieno, gradevole, fresco,,di medio corpo.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	11,50% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,5 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	17,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Bianco, Bianco riserva, Inzolia, Inzolia riserva, Grillo, Grillo riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Catarratto, Catarratto riserva, Carricante, Grecanico, Grecanico riserva, Fiano, Fiano riserva, Damaschino, Viogner, Viogner riserva, Pinot Grigio, Zibibbo.
Breve descrizione testuale	colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini; odore: fine, elegante, gradevole, intenso, caratteristico, fruttato, talvolta con lieve sentore floreale, aromatico, persistente; sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico, sapido, armonico, pieno, gradevole, fresco, di media struttura, intenso, di medio corpo.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	11,50% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,5 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	16,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Bianco vendemmia tardiva, Bianco passito, Inzolia vendemmia tardiva, Grillo vendemmia tardiva, Grillo passito, Chardonnay vendemmia tardiva, Chardonnay passito, Catarratto vendemmia tardiva, Catarratto passito, Grecanico vendemmia tardiva, Moscato Bianco vendemmia tardiva, Moscato Bianco passito.
Breve descrizione testuale	colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente, aromatico; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	

Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	13,00% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	11,00% vol
Acidità totale minima (g/l)	4,0 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	20,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Rosso, Rosso riserva, Nero d'Avola, Nero d'Avola riserva, Perricone, Nerello Cappuccio, Frappato, Nerello Mascalese, Cabernet franc, Merlot, Merlot riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon riserva, Syrah, Syrah riserva, Pinot Nero, Pinot Nero riserva, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot, Petit Verdot riserva, Sangiovese.
Breve descrizione testuale	colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, fine, delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato, floreale, con note vegetali; intenso, elegante, persistente; sapore: dal secco all'abboccato, armonico, corposo, equilibrato leggermente tannico, fresco, intenso, caratteristico.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	12,00% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,0 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	21,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Rosso vendemmia tardiva, Rosso passito, Nero d'Avola vendemmia tardiva, Nero d'Avola passito, Perricone vendemmia tardiva, Syrah vendemmia tardiva, Syrah passito.
----------------------------	--

Breve descrizione testuale	colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	13,00% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	11,00% vol
Acidità totale minima (g/l)	4,0 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	24,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Rosato, Nero d'Avola rosato, Perricone rosato, Frappato rosato, Nerello Mascalese rosato, Cabernet Franc rosato, Merlot rosato, Cabernet Sauvignon rosato, Syrah rosato, Pinot Nero rosato, Sangiovese rosato
Breve descrizione testuale	colore: rosa più o meno intenso; odore: fine, elegante, delicato, caratteristico; sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato, fresco.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	12,00% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,50 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	17,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Spumante Bianco metodo classico, Spumante Rosato o Rosè metodo classico
Breve descrizione testuale	spuma: fine, persistente;

	colore: paglierino più o meno intenso o rosa più o meno intenso; profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente; sapore: sapido, di buona struttura, fresco, armonico, da brut nature a extra dry.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	12,00% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	5,00 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	15,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Spumante Bianco, Spumante Rosato, Grillo Spumante, Chardonnay Spumante, Catarratto Spumante, Carricante Spumante, Grecanico Spumante, Pinot Grigio Spumante, Nero d'Avola Spumante, Frappato Spumante, Nerello Mascalese Spumante, Pinot Nero Spumante.
Breve descrizione testuale	spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso o dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi; odore: caratteristico, fine, delicato, fruttato; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extra dry.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	11,50% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	5,00 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	15,0 grammi/litro

Titolo - Nome del prodotto	"Sicilia" Moscato Bianco Spumante, Zibibbo Spumante.
Breve descrizione testuale	spuma: fine, persistente; colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino; odore: caratteristico, fine; sapore: dolce, fresco, armonico, gradevole.
<b>Caratteristiche analitiche generali</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	10,50% vol
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	6% vol
Acidità totale minima (g/l)	5,00 grammi/litro
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	15,0 grammi/litro

### Pratiche di vinificazione

Pratica enologiche essenziali (indicazione facoltativa: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo	<i>max 255 battute</i>
Tipo di pratica enologica	<i>Indicare una delle seguenti pratiche:</i> - Pratica enologica specifica - Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche - Pratica culturale
Descrizione della pratica	<i>max 700 battute</i>

Rese massime (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo - Nome del prodotto	Bianco, Bianco riserva, Spumante bianco, Inzolia, Inzolia riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Chardonnay spumante, Catarrato, Catarrato riserva, Catarrato spumante, Carricante, Carricante spumante, Grecanico, Grecanico riserva, Grecanico spumante, Fiano, Fiano riserva, Damaschino, Viogner, Viogner riserva, Muller Thurgau, Sauvignon, Sauvignon riserva, Pinot Grigio, Pinot Grigio spumante, Vermentino.
----------------------------	---

Resa massima	
	Resa uva: 13.000 kg/ha Resa vino: 91 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Grillo, Grillo riserva, Grillo spumante, Nero d'Avola, Nero d'Avola rosato, Nero d'Avola riserva, Nero d'Avola spumante.
Resa massima	
	Resa uva: 14.000 kg/ha Resa vino: 98 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Moscato Bianco, Moscato Bianco spumante, Zibibbo, Zibibbo spumante.
Resa massima	
	Resa uva: 13.000 kg/ha Resa vino: 97,5 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Frappato spumante, Nerello Mascalese spumante, Pinot nero spumante.
Resa massima	
	Resa uva: 13.000 kg/ha Resa vino: 91 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Bianco superiore, Inzolia superiore, Grillo superiore, Chardonnay superiore, Catarratto superiore, Grecanico superiore.
Resa massima	
	Resa uva: 10.000 kg/ha Resa vino: 70 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Rosso, Rosso riserva, Rosato, Spumante rosato, Perricone, Perricone rosato, Nerello Cappuccio, Frappato, Frappato rosato, Nerello Mascalese, Nerello Mascalese rosato, Cabernet franc, Cabernet franc rosato, Merlot, Merlot rosato, Merlot riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon rosato, Cabernet sauvignon riserva, Syrah, Syrah rosato, Syrah riserva, Pinot nero, Pinot nero rosato, Pinot nero riserva, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot, Petit Verdot riserva, Sangiovese, Sangiovese rosato.
Resa massima	
	Resa uva: 12.000 kg/ha Resa vino: 84 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Bianco vendemmia tardiva, Rosso vendemmia tardiva, Inzolia vendemmia tardiva, Grillo vendemmia tardiva, Chardonnay vendemmia tardiva, Catarratto vendemmia tardiva, Grecanico vendemmia tardiva, Moscato Bianco vendemmia tardiva, Nero d'Avola vendemmia tardiva,
----------------------------	--

	Perricone vendemmia tardiva, Syrah vendemmia tardiva.
Resa massima	
	Resa uva: 8.000 kg/ha Resa vino: 48 hl/ha

Titolo - Nome del prodotto	Bianco passito, Rosso passito, Grillo passito, Chardonnay passito, Catarratto passito, Moscato Bianco passito, Nero d'Avola passito, Syrah passito.
Resa massima	
	Resa uva: 8.000 kg/ha Resa vino: 40 hl/ha

**Zona delimitata** (indicazione obbligatoria: questa sezione non può essere ripetuta più volte)

Breve descrizione della zona delimitata	L'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia
---	--

**Vitigni principali** (indicazione obbligatoria)

Vitigni principali della base ampelografica	Inzolia o Anzolia Grillo Chardonnay Catarratto bianco lucido Catarratto bianco comune Carricante Grecanico Fiano Damaschino Viogner Muller thurgau Sauvignon blanc Pinot grigio Moscato Bianco Vermentino Zibibbo Pinot nero Nero d'Avola o Calabrese Perricone Nerello cappuccio Frappato Nerello mascalese Cabernet franc Merlot Cabernet sauvignon Syrah Nocera Mondeuse Carignano
---	---

	Alicante Petit Verdot Sangiovese
--	--

**Descrizione del legame/dei legami** (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo - Nome del prodotto	<i>DOP "Sicilia"</i>
Breve descrizione	<p>La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.</p> <p>La zona settentrionale è prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, collinare; nella zona sud-orientale è tipica di altopiano e, nella Sicilia orientale, vulcanica. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.</p> <p>La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido.</p> <p>Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. costiero: (province di TP, PA e AG) clima e temperature miti, piovosità autunno-vernina;</li> <li>2. area Etna: clima umido;</li> <li>3. delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): clima fresco e umido;</li> <li>4. della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: clima caldo e asciutto.</li> </ol> <p>La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola al mondo ne sono testimonianza i reperti archeologici e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani. Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche. Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano.</p> <p>Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno "Zebib" (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).</p>

La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua "Historiae de la table".

Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo. Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticoltura visse un periodo di crisi dalla quale si risolvè in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo "Giornale di viaggio" del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola.

Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.

E' verso la fine degli anni '80 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano a denominazione di origine. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità con personalità e riconoscibilità sia con vitigni autoctoni di altissimo pregio come Inzolia, Catarratto, Grillo, quest'ultimo originato da un incrocio tra Catarratto e Zibibbo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Thurgau e Sauvignon. Anche nella produzione di vini rossi, la Sicilia ha una delle produzioni più rinomate a livello europeo ottenute con vitigni autoctoni Nero d'Avola con Frappato e Nerello Mascalese e gli alloctoni Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni riesce a caratterizzare e delineare l'originalità del vino siciliano, non solo per l'aspetto cromatico, ma anche perchè conferisce al vino una tipicità riconducibile agli odori e sapori mediterranei.

	<p>L'orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l'esposizione e ubicazione dei vigneti in zone particolarmente vocate concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e molto luminoso, favorevole ad ottenere produzioni di elevata qualità e sanità delle uve, tanto da ritenere la Sicilia la culla della viticoltura biologica europea. Le forme d'allevamento sono prevalentemente poco espanse e variano nelle diverse aree viticole dell'isola, dal tradizionale alberello marsalese ancora in uso nelle zone costiere della provincia di Trapani, alla più diffusa spalliera bassa a cordone permanente o rinnovabile o forme espanse in alcune valli fertili dell'interno. La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC "Sicilia". Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Sicilia".</p>
--	---

**Ulteriori condizioni essenziali** (indicazione facoltativa: questa sezione può essere ripetuta più volte se necessario)

Titolo	<i>max 255 battute</i>
Quadro di riferimento giuridico	<p><i>Indicare se regolamentata da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislazione nazionale</li> <li>- Legislazione unionale</li> <li>- Un organizzazione che gestisce le DOP/IGP se prevista dagli Stati membri</li> </ul>
Tipo di condizione supplementare	<p><i>Indicare una delle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata</li> <li>- Imbottigliamento nella zona delimitata</li> <li>- Disposizioni supplementari in materia di etichettatura</li> </ul>
Descrizione della condizione	<i>max 500 battute</i>

## ALTRE INFORMAZIONI

**Informazioni generali** (indicazione obbligatoria)

### ***SEZIONE RISERVATA AI RICONOSCIMENTI DI NUOVE DOP/IGP***

Termine/i equivalente/i	
Lingua	
Denominazione tradizionalmente usata	<i>Indicare:</i> - Si - No
Lingua	
Tipo di modifica	Art. 105 “Not minor”
Dichiarazione di conformità dello Stato membro	<i>Sezione riservata al MIPAAF</i>

### ***SEZIONE RISERVATA ALLE MODIFICHE DI DOP/IGP***

Termine/i equivalente/i	
Lingua	Italiano
Denominazione tradizionalmente usata	<i>Indicare:</i> - Si - No
Lingua	
Tipo di modifica	- Art. 105 “Not minor”
Descrizioni e motivi della modifica	<b>Titolo: art. 1 disciplinare</b> <b>Descrizione:</b> a) vengono inserite le nuove tipologie -Bianco con menzione passito, superiore e riserva; -Rosso con menzione passito; -con la indicazione dei vitigni Inzolia con la menzione vendemmia tardiva, superiore e riserva; -Grillo con la menzione vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva e in versione spumante; -Chardonnay con la menzione vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva e in versione spumante; -Catarratto con la menzione vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva e in versione spumante; -Carricante in versione spumante; -Fiano con la menzione riserva; -Viognier con la menzione riserva; -Sauvignon con la menzione riserva; -Pinot grigio in versione spumante;

	<p>-Nero d'Avola con la menzione vendemmia tardiva, passito e riserva e in versione rosato e spumante;</p> <p>-Perricone con la menzione vendemmia tardiva e in versione rosato;</p> <p>-Frappato in versione rosato e spumante;</p> <p>-Nerello mascalese in versione rosato e spumante;</p> <p>-Cabernet franc in versione rosato;</p> <p>-Merlot con la menzione riserva e in versione rosato;</p> <p>-Cabernet sauvignon con la menzione riserva e in versione rosato;</p> <p>-Syrah con la menzione vendemmia tardiva, passito e riserva e in versione rosato;</p> <p>-Pinot nero con la menzione riserva e in versione rosato e spumante;</p> <p>- vengono inseriti i vitigni:</p> <p>-Moscato bianco anche con la menzione vendemmia tardiva e passito e in versione spumante;</p> <p>-Vermentino;</p> <p>Zibibbo anche in versione spumante;</p> <p>-Petit verdot anche con la menzione riserva;</p> <p>Sangiovese anche in versione rosato;</p> <p>-con la specificazione di massimo due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli sopra indicati, con l'esclusione dei vitigni aromatici.</p> <p>b) viene specificato il metodo di ottenimento dello spumante bianco e rosato o rosè che è metodo classico e charmat.</p> <p>c) non viene più indicato l'elenco con la menzione dei due vitigni.</p> <p><b><u>Motivazione:</u></b></p> <p>a) Poiché la DOC Sicilia rappresenta tutto l'ambito della viticoltura regionale, si è voluto dare importanza a tutta la produzione vitivinicola soprattutto ai vitigni autoctoni e di maggior interesse produttivo e commerciale;</p> <p>b) trattandosi di un vino a denominazione di origine controllata, si è voluto rimarcare l'aspetto qualitativo del prodotto specificandone il metodo di elaborazione.</p> <p>c) si è esposta in maniera più semplice la specificazione del doppio vitigno.</p>
	<p><b>Titolo: art. 2 Base ampelografica</b></p>
	<p><b><u>Descrizione:</u></b> nella composizione ampelografica obbligata del 50% sono stati inseriti il vitigno Chardonnay nel Bianco, il vitigno Syrah nel Rosso e nel Rosato ed il Nerello Mascalese nello Spumante bianco;</p>

	<p>Vengono inseriti tra i vitigni principali anche i vitigni Moscato bianco, Vermentino, Zibibbo, Petit Verdot e Sangiovese fra quelli che possono essere presenti per almeno l'85%.</p> <p><b><u>Motivazione:</u></b> dopo lunga sperimentazione, si è completato il quadro ampelografico principale, rappresentato dai vitigni autoctoni già inseriti con i due vitigni internazionali molto presenti nella regione con oltre 11.000 ettari.</p>
	<p><b><u>Titolo: art. 4 norme per la viticoltura</u></b></p> <p><b><u>Descrizione:</u></b> a) viene integrata la tabella con le rese massime ed il titolo alcolometrico delle tipologie di cui all'articolo 1 di nuovo inserimento; b) vengono leggermente aumentate le rese del Grillo anche con menzione riserva e del Grillo Spumante (da 13 a 14 t/ha), del Nero d'Avola anche rosato, con menzione riserva e Spumante a 14 t/ha; c) viene inserito, dopo la tabella, un comma che specifica che per i vini a DOC "Sicilia" Bianco, Rosso, Rosato e Spumante relativamente alla produzione massima ad ettaro ed al titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che li compongono. d) sono inseriti quattro commi con cui si stabilisce che la Regione, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali può decidere in merito alle diverse utilizzazioni/destinazioni delle uve, al limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro, può ridurre la resa di uva e di vino consentite e può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale.</p> <p><b><u>Motivazione:</u></b> a) adeguamento della tabella alle modifiche introdotte all'articolo 1; b) l'aumento delle rese per ettaro, comunque contenuto entro il 10%, è stato necessario ai fini di un adeguamento delle produzioni alle reali attitudini degli impianti viticoli esistenti. Tenendo conto delle rese verificatesi sul territorio, sulla base dei risultati della sperimentazione effettuata, in relazione alle tecniche colturali e all'andamento climatico, mantenendo il medesimo livello qualitativo; c) per una più facile interpretazione del disciplinare, si rende necessario l'inserimento del comma dopo la tabella;</p>

d) vengono normate alcune norme per la viticoltura da adottarsi in determinate condizioni particolari.

**Titolo: art. 5 norme per la vinificazione**

**Descrizione:**

a) viene introdotto l'obbligo di imbottigliamento nella zona delimitata, salvaguardando comunque i diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata;

b) vengono normate le modalità di ottenimento dello spumante e descritte le modalità di appassimento delle uve per il passito e la vendemmia tardiva;

c) viene integrata la tabella relativa alle rese ed aumentata la resa massima di vino (hl/ha) per le tipologie "Grillo" anche riserva, "Grillo" spumante, "Nero d'Avola" anche riserva, "Nero d'Avola" rosato e "Nero d'Avola" spumante.

**Motivazione:**

a) la previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, è motivata per salvaguardare la qualità del prodotto, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.

b) Si dà chiarezza sulle operazioni di elaborazione dello spumante e sul metodo di appassimento delle uve per il passito e la vendemmia tardiva.

	<p>c) adeguamento della tabella alle modifiche introdotte all'articolo 1; la resa massima di vino (hl/ha) per i vitigni Grillo e Nero d'Avola è legata all'aumento della resa per ettaro dei vitigni in argomento.</p>
	<p><b>Titolo: art. 6 Caratteristiche al consumo.</b></p>
	<p><b>Descrizione:</b>  a) Sono state inserite tutte le tipologie regolamentate dal disciplinare, con i relativi descrittori;  b) è stato eliminato il comma 3 dell'articolo relativo alla facoltà del Ministero di modificare con proprio decreto l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo</p>
	<p><b>Motivazione:</b>  a) Vengono descritte le caratteristiche dei vini di nuova introduzione e rivisti quelli delle tipologie già previste, per una più precisa descrizione delle caratteristiche analitiche ed organolettiche. Dette caratteristiche molto evidenti e peculiari, ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico come descritto all'art. 9 del disciplinare. In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.  b) Si è provveduto ad eliminare il comma 3 dell'art. 6 in quanto non più conforme alle disposizioni comunitarie relative a modifiche che prevedono variazioni al documento unico.</p>
	<p><b>Titolo: art. 7 Etichettatura e presentazione.</b></p>
	<p><b>Descrizione:</b>  a) È stata aggiornata la normativa nazionale di riferimento riguardo l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne";  b) è stato aggiunto un comma in merito al divieto di utilizzo dei sinonimi del vitigno Zibibbo per i vini Sicilia "Zibibbo" e Sicilia "Zibibbo" spumante.</p>
	<p><b>Motivazione:</b>  a) Il nuovo riferimento normativo nazionale in merito alla coltivazione della vite ed alla produzione ed al commercio del vino è la legge n. 238 del 12 dicembre 2016;  b) si vuole dare maggior salvaguardia e tutela al nome Zibibbo rispetto a quello dei suoi sinonimi quali esempio Moscato.</p>

	<b>Titolo: art. 8 Confezionamento</b>
	<b>Descrizione:</b> Ad esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito vigna e spumante è consentito l'uso di contenitori idonei a venire a contatto con gli alimenti del volume che va dai 2 ai 6 litri.
	<b>Motivazione:</b> Si vuole di consentire ai produttori maggiore libertà circa l'utilizzo dei contenitori e dei sistemi di chiusura, anche innovativi, di avere più possibilità di risposta alle esigenze dei consumatori, di migliorare pertanto le opportunità di commercializzazione e collocazione dei prodotti della DOC nei diversi mercati sia comunitari che internazionali.
	<b>Titolo: art. 10 Riferimenti alla struttura di controllo.</b>
Dichiarazione di conformità dello Stato membro	<b>Descrizione:</b> Sono stati aggiornati la normativa nazionale di riferimento relativa ai controlli ed il nome della struttura di controllo ed inserito l'indirizzo PEC della stessa.
	<b>Motivazione:</b> Aggiornamento dovuto al cambio di denominazione dell'Organismo di controllo ed alla nuova normativa nazionale relativa alla coltivazione della vite ed alla produzione ed al commercio del vino.
	Lo Stato membro dichiara che la domanda presentata dal richiedente per la DOP "Sicilia", soddisfa le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013

## Contatti

Estremi del

Nome e titolo del richiedente	Consorzio di tutela vini DOC Sicilia
Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche)	Consorzio
Nazionalità	Italia
Numero civico	401
Via	Viale Regione Siciliana
Codice postale	90145
Località	Palermo
Paese	Italia
Telefono	+39.091.423464

Fax	+39.091.6451102
e-mail	<a href="mailto:amministrazione@pec.consorziodocsicilia.it">amministrazione@pec.consorziodocsicilia.it</a> <a href="mailto:info@consorziodocsicilia.it">info@consorziodocsicilia.it</a>

Estremi dell'intermediario (indicazione obbligatoria)

Nome dell'intermediario	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Numero civico	20
Via	XX Settembre
Codice postale	00187
Località	Roma
Paese	Italia
Telefono	+39- 0646656030; +39 06 46656331
Fax	
e-mail	<a href="mailto:l.lauro@politicheagricole.gov.it">l.lauro@politicheagricole.gov.it</a> ; <a href="mailto:l.tarmati@politicheagricole.gov.it">l.tarmati@politicheagricole.gov.it</a> ; <a href="mailto:pqai4@politicheagricole.gov.it">pqai4@politicheagricole.gov.it</a> ; <a href="mailto:m.cocino@politicheagricole.gov.it">m.cocino@politicheagricole.gov.it</a> ;

Estremi della parte interessata

Nome e titolo della parte interessata	Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e delle Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura –Area 5 Brand Sicilia e Marketing territoriale. UO A5.02 Riconoscimento e tutela prodotti di qualità
Status giuridico, dimensioni e composizioni (per le persone giuridiche)	Regione
Nazionalità	Italia
Giustificazione dell'interesse della parte interessata	Zona di produzione ricadente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della regione Sicilia
Numero civico	2675
Via	Viale Regione Siciliana
Codice postale	90145
Località	
Paese	
Telefono	+39.0917076261; +39.0917076264
Fax	+39.0917076016
e-mail	<a href="mailto:agri.tutelaprodotti@regione.sicilia.it">agri.tutelaprodotti@regione.sicilia.it</a> ; <a href="mailto:area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it">area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it</a>

Informazioni sulle autorità di controllo competenti

Nome dell'autorità di controllo competente	ICQRF - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Numero civico	42
Via	Quintino Sella
Codice postale	00187

Località	Roma
Paese	Italia
Telefono	+39-064883043; .+39-064886616; +39-064886623
Fax	
e-mail	vicosegreteria@mpaaf.gov.it

#### Informazioni sugli organismi di controllo

Nome dell'organismo di controllo	Istituto Regionale del Vino e dell'Olio
Tipo di organismo di controllo	Pubblico
Numero civico	66
Via	Libertà
Codice postale	90143
Località	Palermo
Paese	Italia
Telefono	091 6278111
Fax	091 347870
e-mail	<a href="mailto:irvv@vitevino.it">irvv@vitevino.it</a> <a href="mailto:irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it">irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it</a>

#### Menzioni tradizionali

##### Punto a)

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)
---

##### Punto b)

Passito Riserva Superiore Vendemmia Tardiva
--

#### Zona NUTS (indicazione facoltativa)

ITG19 Siracusa ITG18 Ragusa ITG17 Catania ITG16 Enna ITG15 Caltanissetta ITG14 Agrigento ITG13 Messina ITG12 Palermo ITG11 Trapani ITG1 Sicilia ITG ISOLE IT ITALIA
--

#### Vitigni secondari

Vitigni secondari della base ampelografica	Vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
--	--

## Documentazione

Disciplinare del prodotto

Disciplinare in track-change
------------------------------

Prova della protezione nel paese d'origine (allegato obbligatorio)

Base giuridica	DM 22 novembre 2011 riconoscimento DOC Sicilia
----------------	--

Altri documenti (allegato facoltativo)

Descrizione	Legge 238/2016 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
-------------	--

Mappa della zona delimitata

Descrizione	
-------------	--

Nota per la Commissione europea

Descrizione	<b>Riscontro nota CommUE Ares 2293447 del 2 giugno 2015.</b>
-------------	--

Link al disciplinare del prodotto

Link	<a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807</a>
------	---